



**CITTA' DI CIRIE'**  
Provincia di Torino

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2009  
Divenuto esecutivo in data 8/06/2009  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/2014  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 16/07/2015



## SOMMARIO

<b>TITOLO I NORME GENERALI</b> .....	<b>1</b>
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2 Riferimenti normativi e definizioni .....	1
Art. 3 Prescrizioni generali.....	3
Art. 4 Competenze degli organi .....	3
Art. 5 Istituzione e restituzione aree mercatali – Disciplina transitoria e nuovi criteri .....	4
Art. 6 Affidamento in gestione delle attività/servizi presenti nelle aree mercatali .....	5
Art. 7 Esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio .....	5
Art. 8 Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante .....	5
Art. 9 Vendita con il sistema di battitore (turnanti) .....	7
<b>TITOLO II PROCEDURE AUTORIZZATORIE</b> .....	<b>8</b>
Art. 10 Autorizzazioni di tipo “A” .....	8
Art. 11 Bando pubblico per il rilascio delle autorizzazioni di tipo “A” .....	8
Art. 12 Autorizzazioni di tipo “B” .....	9
Art. 13 Registro delle autorizzazioni.....	10
Art. 14 Autorizzazioni stagionali .....	10
Art. 15 Autorizzazioni temporanee .....	10
Art. 16 Modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai mercati con cadenza ultramensile (fiere) .....	12
Art. 17 Sostituzione del titolare di autorizzazione nell’esercizio dell’attività commerciale.....	13
Art. 18 Impedimenti che consentono la rappresentanza eccezionale - Delega .....	14
Art. 19 Sospensione e revoca dell’autorizzazione.....	15
Art. 20 Cambio di residenza .....	15
Art. 21 Aggiunte o modifiche del settore merceologico .....	16
<b>TITOLO III DISCIPLINA DEI MERCATI</b> .....	<b>17</b>
Art. 22 Anticipazione o soppressione dei mercati cadenti in giorni festivi .....	17
Art. 23 Mercati festivi .....	17
Art. 24 Aree espositive .....	17
Art. 25 Limitazione alla circolazione nell’ambito delle aree mercatali.....	17
Art. 26 Commissione di mercato .....	18
<b>TITOLO IV DISCIPLINA DEI POSTEGGI</b> .....	<b>20</b>
Art. 27 Concessione del posteggio .....	20
Art. 28 Scambio del posteggio.....	20
Art. 29 Subingresso.....	21
Art. 30 Rilevazione delle presenze .....	22
Art. 31 Assegnazione dei posteggi vacanti (spunta).....	22
Art. 32 Assenze giustificate dell’operatore titolare di posteggio .....	24
Art. 33 Decadenza e revoca del posteggio .....	24
Art. 34 Scadenza e rinuncia .....	25
Art. 35 Procedimento per la concessione di migliona e relativo Registro .....	25
Art. 36 Modalità di riassegnazione dei posteggi in caso di spostamento o riorganizzazione dell’area mercatale .....	26
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRODUTTORI AGRICOLI</b> .....	<b>28</b>

Art. 37	Concessione di posteggio .....	28
Art. 38	Assegnazione dei posteggi vacanti .....	29
Art. 39	Disciplina dell'attività di vendita.....	29
Art. 40	Assenze degli agricoltori .....	29
<b>TITOLO VI DISPOSIZIONI COMUNI .....</b>		<b>30</b>
Art. 41	Obblighi e divieti.....	30
Art. 42	Collocamento delle derrate .....	32
Art. 43	Vendita di animali destinati all'alimentazione .....	32
Art. 44	Furti, danneggiamenti e incendi .....	33
Art. 45	Orari di vendita .....	33
Art. 46	Tasse di posteggio, quote di partecipazione, rimborsi .....	33
<b>TITOLO VII ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO .....</b>		<b>34</b>
Art. 47	Vigilanza.....	34
Art. 48	Sanzioni.....	34
<b>TITOLO VIII NORME FINALI .....</b>		<b>35</b>
Art. 49	Norme di rinvio .....	35
Art. 50	Abrogazioni.....	35
Art. 51	Entrata in vigore .....	35

# TITOLO I

## NORME GENERALI

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree mercatali cittadine nonché sulle altre aree destinate alle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi del Titolo III, capo I, punto 7 della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i). Sono pertanto oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all'uopo attrezzate. Sono altresì soggette al presente regolamento, in quanto compatibili, le attività svolte, sulle aree citate precedentemente, dagli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti su posteggi dati in concessione oppure in forma itinerante.

### Art. 2 Riferimenti normativi e definizioni

1. Nel contesto del presente regolamento si intende per:
  - **Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773** - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  - **Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635** – Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  - **Legge 7 agosto 1990, n. 241** – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
  - **Legge 29 dicembre 1993 n. 580** - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  - **Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114** - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n.59 e s.m.i.;
  - **Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228** - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  - **Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59** – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
  - **Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - **Legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999 n.28** – Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114;

- **Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n. 626 – 3799** – Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
- **Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 art.11** – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; le Deliberazioni della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n. 32 –2642 e s.m.i. e del 17 dicembre 2001 n. 86 – 4861;
- **Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012** - Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (SVILUPPO ECONOMICO). Intesa ai sensi dell'articolo 70, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- **Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche** – approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24.01.2013;
- **Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002** – Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- **Documento Ministero dell'Interno prot. 0003794 del 12 marzo 2014** – indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi;
- per **autorizzazione di tipo A** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per un periodo di tempo continuativo, di norma dodici anni, salvo diverse, successive disposizioni normative nazionali, regionali o comunali;
- per **autorizzazione di tipo B** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- per **mercato**, le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno o più giorni o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
- per **fiera**, le manifestazioni che si svolgono su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita a cadenza ultramensile;
- per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, con o senza riassegnazione di posteggi;
- per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee), come individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2000, n.626-3799, e articolate con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
- per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità ed assegnata in concessione ad un operatore per un periodo di tempo continuativo;
- per **posteggio attrezzato**, il posteggio dotato di impianti a disposizione dell'attività, quali allacciamenti alla rete elettrica/idrica;

- per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori agricoli, per gli operatori tur-nanti (battitori), per gli operatori nel settore ittico, nonché per gli operatori che utilizzano im-pianti alimentati a GPL e per altre tipologie di operatori per cui si manifesti la necessità di identi-ficare appositi e specifici posizionamenti nell’ambito delle aree mercatali;
- per **settore merceologico**, i settori alimentare e non alimentare ed eventualmente misto;
- per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori;
- per **miglioria** la possibilità di presentare istanza al fine di sostituire il posteggio assegnato in con-cessione con altro posteggio libero o mediante scambio consensuale con altro operatore sulla medesima od attigua area mercatale; la possibilità di richiedere modifiche dell’ampiezza del po-steggio dato in concessione.

### Art. 3 Prescrizioni generali

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i. e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi e Criteri Regionali.
2. Il Comune di Ciriè, così come indicato nell’articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete primaria.
3. Il Comune di Ciriè riconosce al commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme il ruolo di:
  - integrazione del sistema commerciale in sede fissa nell’ambito delle zone di insediamento com-merciale urbano;
  - potenziamento del sistema commerciale urbano rispetto alle forme di commercio fisso a localiz-zazione extraurbana;
  - completamento della gamma di servizi commerciali offerti ai consumatori;
  - valorizzazione e salvaguardia della produzione agricola locale e regionale.
4. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su area pubblica devono in-dicare:
  - a) le aree destinate ai futuri insediamenti commerciali, in particolare dei mercati o fiere che ne-cessitano di attrezzature specifiche per esigenze igienico-sanitarie, una adeguata accessibilità, ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
  - b) i limiti ai quali sono sottoposte in relazione al decoro e rispetto dei luoghi , alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all’arredo urbano.

### Art. 4 Competenze degli organi

1. In applicazione delle norme di programmazione, ai principi e criteri fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento, vengono definite le seguenti competenze:
  - **Consiglio Comunale:** al Consiglio Comunale compete:
    - a) l’individuazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su area pubblica di cui all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), della DCR n. 626-3799/2000;
    - b) l’istituzione, la soppressione, lo spostamento definitivo di tutte le manifestazioni di com-mercio su area pubblica sulle aree di cui al punto precedente;
  - **Giunta Comunale:** alla Giunta Comunale compete:

- a) l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), della DCR n. 626-3799/2000 e s.m.i.;
  - b) l'individuazione delle aree alternative alle forme mercatali, di cui all'art 4, della DCR n. 626-3799/2000 (aree extramercatali);
  - c) lo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica;
  - d) le modifiche delle aree o delle specializzazioni merceologiche;
  - e) l'individuazione e l'eventuale modifica della durata delle concessioni di posteggio, anche diverse a seconda della dislocazione e della conseguente redditività del posteggio.
- **Sindaco:** al Sindaco compete:
- a) l'adozione delle ordinanze d'urgenza, qualora sia necessario procedere allo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica, per motivi di igiene, sanità o sicurezza pubblica;
- **Dirigente:** al Dirigente del Settore compete:
- a) Il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" e "B";
  - b) Il rilascio delle concessioni di posteggio;
  - c) Il rilascio delle concessioni di posteggio di cui al decreto legislativo 228/2001 ai produttori agricoli che intendano esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati.
2. Ai suddetti organi spettano altresì le funzioni specificamente loro attribuite dai successivi articoli del presente regolamento.

#### **Art. 5 Istituzione e reistituzione aree mercatali – Disciplina transitoria e nuovi criteri**

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, si intendono confermate le aree mercatali ed extramercatali istituite o reistituite con il documento di riordino del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26 maggio 2003 e successive modifiche, come integrato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31 marzo 2008.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nelle deliberazioni di istituzione, riorganizzazione, riqualificazione o reistituzione di aree mercatali dovranno essere indicati, in schede apposite approvate con Deliberazione di Giunta Comunale e che costituiranno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, tutti i tratti distintivi della manifestazione, ossia:
  - ubicazione, con il dettaglio delle aree di circolazione coinvolte;
  - estensione;
  - periodicità;
  - suddivisione in settori merceologici e le eventuali specializzazioni merceologiche;
  - il numero dei posteggi, quelli riservati ai produttori e quelli eventualmente destinati ai battitori;
  - i posteggi riservati agli operatori nella merceologia ittica, agli operatori che esercitano l'attività utilizzando impianti alimentati a GPL ed altri posteggi eventualmente riservati a diverse ed ulteriori tipologie merceologiche;
  - i posteggi vincolati all'accesso di mezzi la cui massa a pieno carico e la sagoma non siano compatibili con lo stazionamento negli stalli stessi; i posteggi per i quali è ammesso il cambio di settore merceologico;
  - le eventuali zone di sosta interna riservate agli operatori;
  - i giorni o gli orari della manifestazione, con indicazione dell'orario di arrivo, di vendita, di spunta, e del termine entro il quale dovrà essere liberata l'area.



3. I provvedimenti indicati al comma precedente dovranno essere preceduti da consultazione con le Associazioni datoriali di Categoria dei commercianti su area pubblica, degli agricoltori e dei consumatori a livello provinciale, nonché con i rappresentanti dei mercati già esistenti.
4. Sui posteggi ricompresi nell'ambito dei settori e delle specificità di cui al comma 2, salvo deroghe espresse nelle relative schede di mercato, è vietato vendere ed esporre prodotti diversi per tipologia da quelli previsti nel vincolo, pena applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i.. Nel caso di interventi edilizi od urbanistici pubblici o privati autorizzati, per motivi igienico sanitari, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e viabilistici che interessano l'area mercatale, sono adottati, con Deliberazione di Giunta Comunale, i necessari atti per le modifiche temporanee della stessa. Nei casi d'urgenza, gli atti modificativi sono adottati con ordinanza.

#### **Art. 6 Affidamento in gestione delle attività/servizi presenti nelle aree mercatali**

1. Il Comune, avvisata la Commissione Consultiva di Mercato, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto od in parte, la gestione ordinaria delle attività/servizi connessi allo svolgimento quotidiano del mercato, a soggetti terzi, attraverso appositi capitolati o convenzioni.

#### **Art. 7 Esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio**

1. L'autorizzazione di tipo "A" abilita all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di un posteggio ed è rilasciata, in base alla normativa regionale, dal Comune ove ha sede il posteggio contestualmente alla relativa concessione. Questo tipo di autorizzazione abilita anche:
  - a) ad esercitare l'attività in forma itinerante nel territorio regionale;
  - b) a presentarsi sui mercati per la spunta nell'ambito del territorio regionale;
  - c) a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale.
2. L'Amministrazione Comunale, al fine del rilascio e/o del rinnovo dei provvedimenti di cui al comma 1, effettua gli opportuni accertamenti per valutare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di vendita. Presupposto soggettivo altresì necessario per il rinnovo della concessione è l'assenza di debiti scaduti relativi alla tassa di occupazione (TO-SAP) ed alla tassa relativa alla raccolta rifiuti (TARSU/TARES/TARI), altri oneri e tributi, nonché debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dall'Amministrazione per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

#### **Art. 8 Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Il commercio itinerante è quello svolto su aree pubbliche da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98 (autorizzazione di tipo "B") e permette di effettuare soste di breve durata per il tempo strettamente necessario a servire la clientela, con l'obbligo di allontanamento dalla medesima area per un tempo significativo ed una distanza adeguata tali da non eludere il divieto di ingiustificato stazionamento in assenza di richieste dell'utenza. Sono fatti salvi i diversi limiti nelle aree, eventualmente previste, per la sosta prolungata.

2. L'autorizzazione itinerante abilita alla vendita nei limiti e con le modalità definite al Titolo IV, Capo III, Sezione I, della DGR n. 32-2642/2001. In particolare l'autorizzazione di tipo "B" consente all'operatore:
  - a) l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale;
  - b) l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale;
  - c) la vendita a domicilio del consumatore, nonché nei locali in cui questo si trovi per motivi di studio, lavoro, cura, intrattenimento e svago, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98;
  - d) l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste;
  - e) la partecipazione alla spunta in ambito nazionale
3. Il commercio itinerante non può essere esercitato nelle seguenti aree del territorio comunale:
  - a) aree pubbliche insistenti su tratti di strada in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
  - b) nei giorni di mercato, nelle aree interne alle aree mercatali;
  - c) nei giorni di mercato, nelle aree esterne che distino meno di 150 metri dal perimetro delle aree mercatali;
  - d) all'interno dei giardini pubblici, salva specifica autorizzazione in deroga;
  - e) nel centro storico (addensamento commerciale cittadino A1) e nelle ulteriori aree di circolazione individuate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo o previste da atti regolamentari comunali;
4. L'operatore itinerante non può bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
5. Gli operatori che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
6. E' comunque fatta salva la possibilità di stabilire apposito orario e di limitare, con apposito atto amministrativo, l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di circolazione stradale, igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
7. È fatto divieto agli operatori di posizionare al suolo qualsiasi attrezzatura a supporto dell'attività di commercio, ivi compresa la merce posta in vendita;
8. Nell'esercizio dell'attività l'operatore deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza copia dell'autorizzazione originale e copia della V.A.R.A. (Verifica Annuale di Regolarità Aree Pubbliche - documentazione atta a dimostrare la propria regolarità contributiva, fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese, secondo le regole di cui alla vigente normativa). La violazione delle modalità tipiche caratterizzanti l'esercizio della vendita in forma itinerante, quali lo stazionamento per un tempo significativo nella medesima area in assenza di richieste dell'utenza, oppure la vendita effettuata all'interno delle aree mercatali, oppure il posizionamento a terra di strutture o merci, configurano la fattispecie di vendita su area pubblica senza autorizzazione di tipo "A" sanzionata ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs. n. 114/98.

## **Art. 9 Vendita con il sistema di battitore (turnanti)**

1. Gli operatori battitori, nei loro posteggi ad essi assegnati a turno, nel rispetto dei limiti di emissione sonora fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e senza l'ausilio di apparecchi di amplificazione sonora, possono illustrare ad alta voce, l'utilità, la qualità e la convenienza delle merci allo scopo di promuoverne la vendita.
2. Il venditore con qualifica di battitore può esercitare la propria attività di vendita solo nei posteggi appositamente individuati negli atti di istituzione dei mercati e assegnati secondo un ordine di turnazione stabilito dal Comune in base all'anzianità maturata, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la rotazione, sentite le Associazioni di categoria degli operatori battitori. Il Comune può delegare alle Associazioni di categoria la gestione del sistema di turnazione;
3. L'ordine delle turnazioni è inviato al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza;
4. La qualifica di battitore viene attribuita al momento del rilascio dell'autorizzazione; sulla stessa, nella parte riservata alla concessione di posteggio, dovrà essere riportata la dicitura: "Posteggio assegnato a rotazione".
5. Il battitore non può vendere prodotti alimentari soggetti alla catena del freddo o per i quali vi ostino motivi igienico-sanitari per la conservazione.
6. I posteggi riservati ai battitori ed occasionalmente liberi vengono assegnati in spunta agli operatori con la qualifica di battitore e per le merceologie ammesse.
7. L'assenza ingiustificata di un terzo dei giorni individuati nel turno comporta la revoca della concessione di posteggio. Sono giustificate le assenze nei casi specificati all'art. 32 del presente regolamento.
8. I posteggi non occupati per 4 mesi in un anno solare da alcun operatore battitore possono essere convertiti in posteggi del mercato o dismessi;
9. L'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai battitori avviene sulla base di appositi bandi comunali.

## TITOLO II

### PROCEDURE AUTORIZZATORIE

#### **Art. 10 Autorizzazioni di tipo "A"**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo "A" per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione, di norma per dodici anni salvo diverse disposizioni nazionali, regionali o comunali, deve presentare al Comune domanda utilizzando apposito modello entro i termini previsti nei bandi indetti dal Comune ai sensi dell'articolo successivo.
2. Fatte salve le situazioni esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento, nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo soggetto giuridico può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di due autorizzazioni, e connesse concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare qualora il mercato sia composto da un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre autorizzazione, e connesse concessioni di posteggio, qualora il mercato sia composto da un numero di posteggi superiore a cento.
3. I soggetti titolari di un numero di posteggi superiori a quelli indicati al punto precedente non possono assumere la titolarità di ulteriori posteggi nel medesimo mercato, né ottenere lo stesso risultato con la modifica del settore merceologico.
4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "A" si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande, fatto salvo il periodo di sospensione, che non potrà superare 30 giorni, applicabile nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i..

#### **Art. 11 Bando pubblico per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"**

1. Il bando comunale deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata.
2. Il bando, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito Internet e sull'Albo Pretorio *on line* del Comune, deve contenere:
  - a) l'indicazione dell'area cui si riferisce;
  - b) l'elenco dei posteggi disponibili;
  - c) il numero che li identifica;
  - d) l'esatta collocazione di ciascuno;
  - e) le dimensioni e la superficie;
  - f) il settore merceologico di appartenenza, ovvero la destinazione merceologica del posteggio o gruppi di posteggi;
  - g) l'indicazione dei criteri di priorità per la formazione delle graduatorie (Documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013, salvo specifiche, successive norme nazionali, regionali o comunali);
  - h) la durata temporale della concessione

3. Nella domanda devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
  - a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.
  - b) in caso di società, i requisiti morali di cui sopra devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i.;
  - c) il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010 e s.m.i.;
  - d) la sussistenza della regolarità contributiva e fiscale e, nel caso di operatori già in attività, quella di iscrizione al Registro Imprese.
4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dal citato art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i..
5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta, con firma olografa (presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) e/o digitale, dal richiedente a pena di nullità; .
6. Le domande dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel bando, attraverso posta elettronica certificata (PEC) od inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Verranno considerate irricevibili le domande inviate con raccomandata, ancorché spedite in tempo utile, che giungano al protocollo del Comune dopo il decimo giorno successivo alla data di scadenza prevista nel bando; in detto termine non vengono considerati i giorni festivi.
7. Il Responsabile del procedimento esamina le domande e, qualora ne abbia la competenza, rilascia l'autorizzazione e contestuale concessione per ciascun posteggio libero, sulla base della graduatoria formulata in relazione ai criteri stabiliti nel bando.
8. Verranno respinte, nel rispetto dei disposti dell'art. 10 bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., le domande presentate da operatori sui quali siano gravanti debiti scaduti relativi alla tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP) ed alla tassa relativa alla raccolta rifiuti (TARSU/TARES/TARI), nonché degli altri oneri, tributi e rimborsi, nonché debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dall'Amministrazione per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

## **Art. 12 Autorizzazioni di tipo "B"**

1. La procedura per l'autorizzazione di tipo "B" segue , per quanto applicabili in quanto il rilascio di tale titolo non è soggetto a bando, i criteri e la procedura previsti dall'articolo precedente. Nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
2. Verranno respinte, nel rispetto dei disposti dell'art. 10 bis della Legge 07.08.2000, n. 241 e s.m.i., le domande presentate da operatori sui quali siano gravanti debiti scaduti relativi alla tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP) ed alla tassa relativa alla raccolta rifiuti (TARSU/TARES/TARI), nonché degli altri oneri, tributi e rimborsi, nonché debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dall'Amministrazione per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
3. L'autorizzazione di tipo "B" è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

4. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

#### **Art. 13 Registro delle autorizzazioni**

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., e predispone apposite forme di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e delle concessioni più precisamente:
  - a) le generalità del titolare;
  - b) l'indirizzo di residenza e della sede legale dell'impresa;
  - c) il tipo di autorizzazione;
  - d) il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
  - e) il numero del posteggio e l'area mercatale risultante dalla concessione;
  - f) il codice fiscale;
  - g) data di rilascio.

#### **Art. 14 Autorizzazioni stagionali**

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni di tipo A, con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno. La concessione è soggetta al regime, di norma, dodecennale (salvo diverse disposizioni nazionali, regionali o comunali) nel caso in cui l'esercizio dell'attività si svolga su posteggio fisso.
2. L'autorizzazione stagionale non può avere una durata inferiore a trenta giorni e superiore a centotanta.
3. L'attività di vendita sui posteggi con destinazione stagionale deve essere effettuata tutti i giorni del periodo consentito e con l'orario per essa stabilito.
4. Qualora per motivi di viabilità, di igiene, o per rilevante interesse pubblico sia necessario spostare o sopprimere il posteggio stagionale si applicherà la procedura e le garanzie previste dalla normativa regionale e dal presente regolamento. Nel caso di spostamento l'operatore potrà scegliere tra le aree che il Comune gli metterà a disposizione.
5. Salvo previa autorizzazione espressa da parte dei Servizi Comunali competenti, è fatto divieto di collocare strutture di qualsiasi tipo nello stallo di posteggio, così come predisporre allacci idrici od elettrici a servizio dell'attività.

Le eventuali strutture utilizzate, oltre che rispondere alle norme igienico-sanitarie, devono rispondere ai criteri di decoro e di colore richiesti dal Comune;

#### **Art. 15 Autorizzazioni temporanee**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica:
  - in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone;

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso;
  - nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura;
  - nell'ambito di iniziative commerciali di specifica o specialistica tipologia merceologica.
2. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali soggettivi previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. La domanda per ottenere una autorizzazione temporanea dovrà pervenire, via PEC (posta elettronica certificata o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno), all'Ufficio Attività Economiche almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione; salvo diverse disposizioni il termine è perentorio. Nei dieci giorni successivi l'ufficio provvede alla verifica di ammissibilità della domanda con riferimento:
    - al possesso dei requisiti morali e/o professionali, di cui agli artt. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i. e 87 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i.;
    - alla data di presentazione;
    - alla merceologia trattata;
    - al rispetto della normativa regionale vigente in materia di commercio su area pubblica al momento della presentazione dell'istanza.
  3. La domanda, in bollo, deve essere sottoscritta dal richiedente, con firma olografa (presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore) e/o digitale, il quale deve autocertificare di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2. La domanda deve inoltre contenere: dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica (se disponibile, certificata), una descrizione della merceologia trattata rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo o da altro provvedimento amministrativo, dichiarazione che trattasi di attività occasionale e relativa dichiarazione dell'attività principale svolta.
  4. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione temporanea da applicarsi in mancanza di altri e più specifici criteri stabiliti dalla Giunta Comunale sono: priorità di data di presentazione al protocollo del Comune; a parità di data o in caso di superamento dei posti disponibili prevale la tipologia merceologica venduta o mancante; a parità di merceologia la maggiore età anagrafica.
  5. Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale, come tali connotate dalla presenza di forme mercatali variamente denominate ed a cadenza varia, saranno stabiliti nell'atto istitutivo della manifestazione, nelle forme e con le garanzie partecipative previste dalla normativa vigente.
  6. Se l'attività di vendita su area pubblica non si configura quale attività occasionale, bensì come attività sussidiaria di altra attività d'impresa a connotazione commerciale, la stessa può essere svolta solo con autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso od in forma itinerante (autorizzazioni di tipo A o di tipo B).
  7. Non rientra nella presente normativa relativa all'attività di vendita, l'attività di esposizione e scambio. Non rientrano inoltre nella presente normativa, pertanto non necessitano di autorizzazione per la vendita, gli artigiani che prestano un servizio su area pubblica (es.: arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti vari – bracciali, magliette – che eseguono in tempo reale la prestazione di servizio su ordinazione specifica del pubblico), né gli O.P.I. (Operatori del Proprio Ingegno).

## Art. 16 Modalità di presentazione delle domande di partecipazione ai mercati con cadenza ultramensile (fiere)

1. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile (fiere), titolati ai sensi dell'art. 28 c.6 D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i., devono trasmettere all'Ufficio Attività Economiche del Comune, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 60 giorni antecedenti la data della manifestazione, domanda di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, allegando copia dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare, se non rilasciata dal Comune di Ciriè, copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno; se l'operatore non è in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Ciriè, occorre altresì allegare copia della documentazione in vigore attestante la regolarità contributiva e fiscale, nonché la sussistenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese (V.A.R.A.).
2. Verranno considerate irricevibili le domande:
  - inviate con raccomandata, ancorché spedite in tempo utile, che giungano al protocollo del Comune dopo il decimo giorno successivo alla data di scadenza sopra indicata; in detto termine non vengono considerati i giorni festivi;
  - inviate utilizzando modulistica non conforme a quella disponibile sul sito [www.incontracirie.net](http://www.incontracirie.net);
  - compilate in modo parziale e/o illeggibile che non consenta l'avvio dell'istruttoria;
  - carenti della documentazione a supporto indicata come obbligatoria sul modello di domanda;
  - inviate tramite posta elettronica non certificata.
3. Verranno **respinte**, nel rispetto dei disposti dell'art. 10 bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., le domande:
  - non integrate nei tempi e con le modalità richieste dagli uffici comunali competenti a seguito delle risultanze istruttorie;
  - presentate da operatori sui quali siano gravanti debiti scaduti relativi alla tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP) ed alla tassa relativa alla raccolta rifiuti (TARSU/TARES/TARI), nonché degli altri oneri, tributi e rimborsi, nonché debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dall'Amministrazione per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
4. Gli operatori sui quali siano gravanti i debiti di cui al punto precedente nei confronti dell'Amministrazione comunale ed ai quali sia stata respinta, per questo motivo, l'istanza di partecipazione ai mercati con cadenza ultramensile, NON potranno occupare gli eventuali stalli non assegnati ad altri operatori mediante il sistema della spunta.
5. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i criteri stabiliti dal Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 o, comunque, dalle norme nazionali e/o regionali vigenti.

L'Ufficio Attività Economiche provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio *on line* del Comune la graduatoria di tutti gli operatori che abbiano presentato regolare istanza di partecipazione, nonché tutte le informazioni relative all'assegnazione di posteggio valida solo per i giorni della fiera. Nessuna comunicazione sarà inviata ai singoli operatori.
6. Nei mercati a cadenza ultramensile l'assegnazione dei posteggi disponibili avviene privilegiando coloro che, pur avendo presentato istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto il posteggio per carenza di disponibilità degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:



- Maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita per la partecipazione, salvo che si tratti di mercato di nuova istituzione, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione agli atti del Comune.
  - Maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal Registro Imprese;
  - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
7. Il Comune può stabilire, ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento, un diritto di istruttoria dovuto dall'operatore oltre i canoni e tributi previsti.
  8. All'operatore assegnatario di posteggio che non partecipi alla fiera, senza giustificato motivo, non sarà conteggiata la presenza, ancorché abbia presentato regolare istanza. E' considerata assenza ingiustificata quando la stessa, ancorché motivata, giunga all'Ufficio Attività Economiche successivamente al quinto giorno lavorativo successivo alla data della fiera.
  9. L'assenza è considerata giustificata, se risultante da documenti rilasciati da enti od uffici pubblici e se giunta all'ufficio competente entro i termini riportati al comma precedente, esclusivamente a seguito del verificarsi delle seguenti situazioni:
    - a. Degenza in clinica od in ospedale;
    - b. Cure, anche in regime di day hospital, esclusivamente per i giorni di ricovero o cura;
    - c. Servizi resi allo stato (es.: giudice popolare);
    - d. Lutto (fino ai 3 giorni successivi all'evento e per parenti sino al 2° grado e affini di 1° grado)<sup>1</sup>;
    - e. Gravi impedimenti fisici e/o logistici, debitamente documentati.
  10. A partire dal 8 maggio 2017, l'assegnazione dei posteggi nei mercati cittadini a cadenza ultramensile potrà essere effettuata con concessione la cui durata sarà stabilita dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non inferiore a nove anni, né superiore ai dodici anni, salvo successive modifiche normative nazionali, regionali o comunali. In questo caso saranno altresì definiti i criteri per l'assegnazione dei posteggi ai sensi della normativa vigente.
  11. A partire dal 8 maggio 2017, l'assegnazione dei posteggi nei mercati cittadini a cadenza ultramensile sarà effettuata applicando i seguenti criteri, fatte salve successive modifiche normative nazionali, regionali o comunali:
    - a) Maggiore professionalità acquisita dall'impresa nell'esercizio del commercio su aree pubbliche comprovata dalla durata dell'iscrizione della medesima, quale impresa attiva, nel Registro Imprese;
    - b) Maggior numero di presenze pregresse per un massimo di 12 anni.

#### **Art. 17 Sostituzione del titolare di autorizzazione nell'esercizio dell'attività commerciale**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche o società regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste ultime
2. Il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica esercente in forma di ditta individuale può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione che durante l'attività

<sup>1</sup> Parenti fino al 2° grado: coniuge, genitori, figli, nonna e nonno, nipoti, fratelli e sorelle - Affini entro il 1° grado: suoceri, generi, nuore, patrigno, matrigna e figliastri.

di vendita gli stessi siano muniti dell'originale dell'autorizzazione, da esibire su richiesta agli organi di vigilanza, nonché della merce, delle attrezzature, del veicolo, dei libri e delle apparecchiature fiscali del titolare.

3. Soltanto nei casi eccezionali indicati all'articolo seguente è consentito al titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica farsi sostituire nell'attività da soggetti diversi da quelli abilitati alla sua sostituzione, indicati al comma precedente.
4. Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sia rilasciata a società, l'attività può essere esercitata da uno o più soci quali risultanti dall'atto costitutivo della società e dalle successive variazioni, nonché da dipendenti della società stessa.
5. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare dell'autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo di esercizio dell'attività (occupazione di posteggio in concessione, spunta, attività itinerante, partecipazione alle fiere e/o mercati ultramensili).

#### **Art. 18 Impedimenti che consentono la rappresentanza eccezionale - Delega**

1. Sono considerati motivi di comprovata necessità che consentono la rappresentanza eccezionale prevista dal comma 3 dell'articolo precedente le seguenti situazioni:
  - a) degenza in ospedale o clinica;
  - b) cure anche in regime di day hospital, esclusivamente per i giorni di ricovero o cura;
  - c) convalescenza post operatoria;
  - d) cure termali o ambulatoriali;
  - e) maternità o allattamento, per il periodo dell'astensione obbligatoria e facoltativa riconosciuto alle lavoratrici dipendenti;
  - f) cure periodiche, anche preventive di malattie a forte rischio per la categoria: (bronchiti, artriti, traumatismi);
  - g) servizi resi allo stato (es.: giudice popolare);
  - h) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore;
  - i) lutto (fino ai 3 giorni successivi all'evento e per parenti sino al 2° grado e affini di 1° grado)
2. Ai fini della ammissibilità della rappresentanza le circostanze elencate al comma precedente si ritengono comprovate soltanto nel caso in cui risultino da documenti rilasciati da enti o uffici pubblici.
3. Salvo casi di forza maggiore la rappresentanza di cui al presente articolo deve essere comunicata all'Ufficio Attività Economiche al massimo entro una settimana dall'inizio della stessa, specificando gli estremi dell'autorizzazione, la circostanza che motiva la rappresentanza, i dati anagrafici completi del rappresentante. Alla comunicazione il delegante dovrà allegare, in originale, la documentazione relativa alla causa e in copia l'atto di delega e fotocopia del documento di identità. Sono considerati casi di forza maggiore, che giustificano la mancata comunicazione di rappresentanza di cui al presente comma, fatti ed eventi imprevedibili accaduti rispetto al giorno di mercato in tempi tanto ravvicinati da non consentirne la tempestiva comunicazione.
4. Per poter esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche il delegato deve essere munito dell'autorizzazione e della delega in originale.
5. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia impossibilitato a rilasciare la delega potrà provvedervi il coniuge o familiare avente titolo.
6. Nel caso in cui l'Ufficio competente constati la mancanza di delega valida o di valida documentazione delle circostanze che la giustificano o accerti che le cause addotte a motivazione della delega non

sono comprese tra quelle elencate sopra o ancora che le motivazioni fornite non sono veritiere, l'esercente sarà sospeso dall'utilizzo del posteggio, salvo le più gravi conseguenze dovute all'assenza ingiustificata.

#### **Art. 19 Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
  - ✓ Sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti o soci in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione, previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010;
  - ✓ Mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione, debitamente ed adeguatamente documentata;
2. L'autorizzazione di tipo A è revocata per decadenza della concessione di posteggio di cui al successivo art. 33.
3. Le autorizzazioni di tipo A e di tipo B sono revocate per mancato ritiro delle stesse da parte dell'avente diritto, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al ritiro delle stesse (accoglimento), nonché per la mancata presentazione annuale della documentazione atta a dimostrare la propria regolarità contributiva, fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese, entro i termini fissati dalla Regione.
4. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione amministrativa alla vendita, di cui all'articolo 29 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 114/98, sono adottate con le modalità previste dai criteri regionali e previo invito all'interessato a presentare le proprie contro deduzioni entro 30 giorni.
5. La comunicazione di revoca, decadenza o sospensione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

#### **Art. 20 Cambio di residenza**

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo "A" che trasferiscono la loro residenza (per le persone fisiche) o la sede legale (per le società) devono darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Attività Economiche, entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento. Il Comune, acquisita la comunicazione di cui prima, rilascia ricevuta di avvenuta ricezione della stessa da allegare all'autorizzazione a cura dell'operatore.
2. I titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo "B" provenienti da altri comuni, che trasferiscono la propria residenza (per le persone fisiche) o trasferiscono la sede legale (per le società) e desiderano trasferire nel Comune di Ciriè anche la propria autorizzazione, devono darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Attività Economiche e consegnare il titolo originale al fine del rilascio della nuova autorizzazione e della comunicazione al comune di provenienza. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi dell'autorizzazione precedente e dell'autorizzazione originaria ai fini della conservazione della priorità.

## **Art. 21 Aggiunte o modifiche del settore merceologico**

1. Le aggiunte e le modifiche del settore merceologico sono soggette alla procedura e alle condizioni previste dal Titolo IV, Capo VII, della D.G.R. 32-2642 del 02/04/01 e s.m.i., nonché alle disposizioni regolamentari vigenti.

## **TITOLO III**

### **DISCIPLINA DEI MERCATI**

#### **Art. 22 Anticipazione o soppressione dei mercati cadenti in giorni festivi**

1. Il mercato che cade in giorni festivi è anticipato, mantenuto, posticipato o soppresso mediante provvedimento del Dirigente del Settore competente, o suo delegato, sentita la rappresentanza degli operatori del mercato e dei consumatori.

#### **Art. 23 Mercati festivi**

1. Per mercati si intendono le manifestazioni di cui all'art. 3, comma 3, della D.C.R. n. 626-3799/2000.
2. Il calendario dei mercati, compresi quelli festivi e straordinari, viene stabilito dal Dirigente del Settore competente, o suo delegato, sentiti gli organismi di rappresentanza degli operatori del mercato e la rappresentanza degli operatori commerciali in sede fissa.

#### **Art. 24 Aree espositive**

1. Possono essere previste presso ogni area mercatale, preferibilmente in corrispondenza degli accessi principali, apposite aree espositive.
2. Per accedervi occorrerà presentare domanda di occupazione suolo pubblico presso il competente ufficio. Le domande saranno accettate in ordine di arrivo.
3. Al fine di garantire la possibilità di turnazione nell'accesso a tali aree, non saranno accolte richieste superiori a 10 giornate di mercato consecutive nell'anno solare. Al termine delle 10 giornate e nel caso non siano state presentate ulteriori domande l'operatore potrà richiedere nuovamente l'area espositiva.
4. Oltre al limite sopra indicato, l'utilizzo avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) divieto di effettuare vendite;
  - b) orario limitato a quello di svolgimento del mercato;
  - c) aver assolto il pagamento dei tributi e rimborsi di cui all'art. 46 del presente regolamento.
5. La concessione, rilasciata dal Dirigente del Settore Economia e Organizzazione o suo delegato, dovrà essere esibita quale titolo autorizzativo, su richiesta, agli agenti della Polizia Municipale.

#### **Art. 25 Limitazione alla circolazione nell'ambito delle aree mercatali**

1. Le aree mercatali e fieristiche, in quanto tali, vengono considerate ai fini della presente normativa e a tutti gli effetti "aree pedonali" e come tali, nell'ambito di esse, durante l'orario di vendita è di norma proibita la circolazione dei veicoli. La movimentazione veicolare nelle aree mercatali è consentita esclusivamente agli operatori commerciali per consentire di occupare il posteggio assegnato entro l'inizio dell'orario di vendita oppure di lasciarlo nei trenta minuti antecedenti la fine dell'orario di

- vendita. Per gli spuntisti è ammessa la movimentazione veicolare in entrata nei 60 minuti successivi l'orario di inizio di vendita. Tali orari stabiliti nelle apposite schede di mercato saranno recepite con apposita ordinanza dell'ufficio viabilità.
2. A parziale deroga rispetto a quanto sopra, ed al fine di consentire le normali operazioni di carico e scarico delle merci e delle attrezzature si prescrive quanto qui di seguito riportato:
- **Inizio mercati**  
Qualora il posteggio interessato non sia di dimensioni tali da consentire il parcheggio dell'auto-mezzo, e non vi siano stalli di sosta disponibili, quest'ultimo dovrà essere rimosso dall'area mercatale secondo le seguenti modalità:
    - a) entro l'ora di inizio delle vendite, per gli operatori titolari di concessione a carattere continuativo;
    - b) entro 60 minuti dall'ora sopra definita, per gli operatori titolari di assegnazione giornaliera, salvo deroghe stabilite ed autorizzate dagli operatori di Polizia Municipale nella contingenza degli eventi.
  - **Chiusura mercati e/o uscita anticipata**
    - a) la movimentazione e/o circolazione di automezzi, in ingresso ed in uscita, nell'ambito dell'area mercatale a "chiusura del mercato" potrà avvenire esclusivamente nell'arco temporale sopra stabilito;
    - b) qualsivoglia movimento di automezzi nel corso della fascia oraria destinata alle vendite dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Polizia Municipale.
3. Resta la facoltà, per gli operatori, di poter provvedere a rifornimenti intermedi mediante l'uso di carrelli e simili movimentati a mano; anche questi dovranno essere comunque ricoverati, a fine uso, nell'ambito del posteggio o al di fuori dell'area mercatale.
4. L'acquisto di un mezzo più grande non può comportare automaticamente l'ampliamento della concessione di posteggio. La stessa potrà essere ampliata esclusivamente a seguito di accoglimento di regolare istanza di miglioria presentata dall'operatore interessato agli uffici comunali preposti.

## **Art. 26 Commissione di mercato**

1. Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati è istituita una commissione consultiva composta da:
- Assessore al Commercio, o suo delegato, Presidente;
  - Dirigente del Settore Economia e Organizzazione o suo delegato;
  - Responsabile del Servizio cui afferisce la materia del commercio o suo delegato;
  - Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
  - n. 2 rappresentanti del settore alimentare (mercato del venerdì);
  - n. 3 rappresentanti del settore extralimentare (mercato del venerdì);
  - n. 1 rappresentante dei produttori (mercato del venerdì);
  - n. 1 rappresentante dei battitori (mercato del venerdì);
  - n. 1 rappresentante degli operatori del mercato del martedì;
  - n. 1 rappresentante per ogni associazione datoriale di categoria;
  - n. 1 rappresentante dell'associazione dei consumatori.
2. Il segretario della commissione è nominato dal Presidente con proprio atto. In caso di assenza del segretario, le funzioni potranno essere attribuite ad un componente la commissione.

3. Il Presidente potrà invitare ai lavori della commissione esperti esterni, tecnici del comune o chiunque altro ritenga competente nelle materie poste all'ordine del giorno e che possa supportare la commissione nell'assunzione di decisioni su argomenti tecnicamente complessi.
4. I rappresentanti degli operatori del mercato verranno eletti dagli operatori con i criteri e le modalità definite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo. In ogni caso l'operatore eletto decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso.
5. La commissione è convocata dal Presidente o suo delegato.
6. L'avviso di convocazione dovrà essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo casi di motivata urgenza, mediante e-mail, PEC o qualsiasi altro mezzo accettato dai componenti.
7. Le riunioni della commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni e i pareri sono approvati a maggioranza dei presenti.

## **TITOLO IV**

### **DISCIPLINA DEI POSTEGGI**

#### **Art. 27 Concessione del posteggio**

1. La concessione del posteggio di cui al presente titolo (mercati, posteggi singoli o a gruppi) viene rilasciata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di tipologia "A" all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. La concessione del posteggio ha durata di dodici anni salvo variazioni normative nazionali, regionali o comunali che ne modifichino la durata.
3. La concessione del posteggio segue la titolarità dell'azienda commerciale e la relativa autorizzazione e in nessun caso e a nessun titolo può essere da essa disgiunta.
4. La concessione del posteggio viene registrata sull'autorizzazione con indicazione della misura.
5. In caso di accorpamento di due concessioni, il richiedente restituisce una delle autorizzazioni di cui è titolare. In caso di cessione od affitto dell'azienda commerciale, il subingresso avverrà per l'intera concessione come risultante dall'avvenuto accorpamento.
6. La concessione di posteggio può vincolare l'attività ad un determinato settore o specializzazione merceologica e può contenere prescrizioni rispetto alle caratteristiche del veicolo/banco/negozio mobile (peso, altezza, lunghezza) che può sostare sulla stessa e/o attrezzature consentite o vietate (es. impianti alimentati a GPL).

#### **Art. 28 Scambio del posteggio**

1. E' ammesso lo scambio consensuale di posteggio tra operatori a condizione che si tratti di posteggi relativi allo stesso genere e settore. Lo scambio viene autorizzato dall'Ufficio Attività Economiche previa verifica della sussistenza dei presupposti per lo stesso e viene annotato sulle concessioni ed autorizzazioni interessate, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza, su apposito modello predisposto dal Comune, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
3. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica ed alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi e dell'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
4. Nel caso di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio rimangono quelli fissati per il primo concessionario.



## Art. 29 Subingresso

1. Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. A seguito dello scioglimento, anche anticipato, del contratto di affitto di azienda, il proprietario comunica alla Città la reintestazione del titolo.
3. La comunicazione di subingresso al Comune sede di posteggio deve avvenire prima di iniziare l'attività sul relativo posteggio e comunque entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto di presupposto o dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i., nonché la sussistenza delle condizioni in merito alla regolarità contributiva, fiscale e di iscrizione al Registro Imprese, così come definito dalla L.R. 28/1999 e s.m.i..
4. La comunicazione di cui sopra costituisce condizione indispensabile per il legittimo svolgimento dell'attività. Il subentrante una volta effettuata la comunicazione potrà esercitare l'attività purché in possesso della copia della comunicazione recante il timbro in originale del comune e con una copia dell'autorizzazione del cedente .
5. Nel subingresso per atto tra vivi il subentrante deve già essere in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo al momento della comunicazione, salvo in caso di *mortis causa*, così come specificato al seguente comma 7.
6. Il subingresso verrà dichiarato non accoglibile nel caso in cui il cedente non sia in regola con i pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi ed in caso di presenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale nei confronti del Comune. Qualora dimostri di avere effettuato il pagamento delle morosità pregresse il subingresso potrà essere accolto e il relativo posteggio occupato.
7. Nel subingresso per causa di morte il successore può iniziare da subito l'attività purché possieda i requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e s.m.i.. L'acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine senza che l'erede abbia provveduto a cedere l'azienda o senza che abbia acquisito i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa o senza averne dato comunicazione al Comune, il titolo decade con la conseguente revoca della concessione di posteggio. Le assenze cumulate dall'erede nei 12 mesi successivi alla morte del *de cuius* non producono gli effetti di cui al successivo articolo 33 ai fini della decadenza del posteggio.
8. Il subentrante a causa di morte può cedere l'attività prima di averla iniziata e intestata a proprio nome.
9. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento si trasferiscono al cessionario; non si trasferiscono le assenze e l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese .
10. Il proprietario dell'azienda ceduta in gestione deve, alla scadenza del contratto, presentare domanda di reintestazione prima di procedere ad un eventuale successivo affitto- azienda.
11. I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, salva diversa disposizione di legge, devono essere provati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, secondo quanto previsto dall'art. 2556 del Codice Civile.
12. In ogni caso, la Città di Ciriè rimane estranea rispetto a qualsiasi controversia che eventualmente insorga fra le parti private.

13. Per quanto non disciplinato del presente articolo si rinvia ai criteri regionali (Titolo IV , Capo IV, della DGR n. 32-2642/2001).

### **Art. 30 Rilevazione delle presenze**

1. Gli agenti preposti alla vigilanza del commercio su aree pubbliche provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di vendita.
2. Si considera presente l'operatore che accede all'area pubblica di persona o tramite rappresentante o persona validamente delegata, che occupa il posteggio con attrezzature e merci entro l'orario di apertura delle vendite e che esercita effettivamente l'attività di vendita.
3. Si considera presente l'operatore, sia a posto fisso che spuntista, se permane sul mercato per un tempo non inferiore a 3 ore.
4. Si considerano assenze giustificate quelle elencate all'art. 32 del presente Regolamento, debitamente comunicate nei tempi prescritti e documentate.
5. Il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione esibita, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società titolare della stessa autorizzazione.
6. Nel caso di anticipazione o posticipazione del mercato le presenze non verranno rilevate né per gli operatori con posteggio fisso sullo stesso mercato né per i partecipanti all'assegnazione giornaliera (spunta).
7. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della relativa tassa rifiuti, né dell'eventuale quota di rimborso per i consumi di energia elettrica e altre eventuali utenze di cui l'operatore disponga in uso.

### **Art. 31 Assegnazione dei posteggi vacanti (spunta)**

1. Si considerano occasionalmente liberi i posteggi non occupati dai titolari o loro rappresentanti entro l'ora stabilita per l'inizio delle vendite. I titolari che non abbiano occupato il posteggio loro assegnato entro il termine indicato non possono più accedere alle operazioni di commercio su aree pubbliche della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. Gli operatori che esercitano con banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL possono occupare posteggi in spunta esclusivamente nel caso in cui gli stessi non siano occupati dai titolari delle concessioni appositamente a loro riservate ;
3. Gli operatori che commercializzano prodotti ittici, carnei e di gastronomia possono partecipare alle operazioni di spunta esclusivamente se operanti nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della Salute 03.04.2002 – Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.
4. I posteggi occasionalmente liberi di cui al comma precedente ed i posteggi liberi in attesa di assegnazione definitiva sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali o agricoli che non sono assegnatari di posteggio fisso e che si presentano alle operazioni di spunta, ognuno nelle aree appositamente identificate

5. Ai fini della più razionale organizzazione del mercato, la graduatoria per l'assegnazione giornaliera dei posteggi è distinta per ciascuno dei settori ed aree in cui è organizzato il mercato o il gruppo di posteggi.
6. L'assegnazione dei posteggi disponibili è effettuata ogni giorno di svolgimento della manifestazione di commercio su area pubblica direttamente sull'area di cui si tratta, immediatamente dopo l'inizio delle operazioni di vendita. In deroga a quanto disposto dal precedente periodo, per esigenze di organizzazione del mercato, i posteggi liberi possono essere assegnati anche prima dell'orario della spunta ai primi in graduatoria per la spunta stessa. L'assegnazione giornaliera è riservata a coloro che si presentano alla spunta provvisti dell'autorizzazione originale valida per la manifestazione di cui si tratta e siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa vigente, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - più alto numero di presenze sulla manifestazione di commercio di cui si tratta, determinato sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione agli atti del Comune.
  - maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dalla data di inizio dell'attività attestata da visura camerale;
  - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli esercenti già titolari di posteggio fisso nello stesso settore o area di mercato o in altro settore o area di mercato del comune di Cirié per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
8. Qualora titolare di più autorizzazioni, l'operatore non può cumulare a favore di un'autorizzazione ai fini della spunta le presenze registrate a favore di altre autorizzazioni.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con diversi titoli sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso in un settore o area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio nel medesimo settore o area di mercato e nello stesso arco temporale mediante un massimo di due autorizzazioni per settore per mercati fino a 100 banchi, e un massimo di tre autorizzazioni per settore per mercati aventi più di 100 banchi, a condizione che l'esercizio dei due o tre posteggi avvenga con persona diversa per ogni posteggio. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione su quello stesso mercato.
11. I titolari di posteggio assegnato giornalmente devono essere muniti di merci per il normale svolgimento dell'attività, di idonee attrezzature per la vendita ed iniziare le vendite entro 60 minuti dall'assegnazione; è fatto loro divieto di accettare il posteggio in assegnazione giornaliera e non occuparlo oppure cederlo ad altro esercente.
12. Non è prevista giustificazione all'assenza da parte degli esercenti partecipanti alla spunta.
13. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale abbandoni il posteggio a lui assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
14. Non può partecipare alle operazioni di spunta l'operatore al quale sia stata sospesa, per qualsivoglia motivo, la concessione di posteggio fisso nello stesso mercato.
15. Non può partecipare alla spunta l'operatore che non sia in regola con i pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi ed in caso di presen-

za, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive applicate dalla Città per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

16. Le operazioni di spunta e le relative graduatorie sono di competenza del Comando di Polizia Municipale.

### **Art. 32 Assenze giustificate dell'operatore titolare di posteggio**

1. Non sono computate ai fini della decadenza della concessione, le assenze effettuate per:
  - a) malattia, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi, prorogabili una sola volta di altri 3 mesi;
  - b) maternità, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentati con certificazione medica, in cui si renda necessario, per motivi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro maggiore;
  - c) ferie per un periodo di tempo, non superiore a giorni trenta nell'arco dell'anno; nei mercati con cadenza settimanale sono giustificate 4 giornate di mercato;
  - d) adempimenti ed obblighi previsti da vigenti normative, quali richiami per servizio militare obblighi elettorali, ecc..
2. Le assenze determinate dalle cause giustificative sopra indicate devono essere comunicate all'Ufficio Attività Economiche entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al loro verificarsi e debitamente documentate.
3. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio o malattia improvvisa, debitamente comprovati, il Comune accetta la giustificazione postuma oltre i termini previsti dal presente articolo, che dovrà comunque pervenire entro 30 giorni successivi.
4. Non sono altresì conteggiate, ai fini della decadenza dal posteggio, a seguito di comunicazione da parte del Comando di Polizia Municipale del Comune di Ciriè, le assenze determinate da eventi naturali eccezionali che non hanno consentito lo svolgimento del mercato.
5. Qualora l'operatore concessionario debba assistere per gravi motivi di salute, debitamente comprovati, parenti ed affini di primo grado, il coniuge o il convivente, le assenze dal posteggio possono essere giustificate, previa comunicazione all'Ufficio Attività Economiche, per un periodo di 3 mesi prorogabili per una sola volta di ulteriori 3 mesi.
6. In caso di società l'assenza è giustificabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato ed in quel posteggio determinato e a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.
7. In caso di assenze determinate da misure restrittive della libertà personale, qualora l'operatore non ceda la titolarità o la gestione dell'azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi 6.

### **Art. 33 Decadenza e revoca del posteggio**

1. Costituisce causa di decadenza della concessione l'assenza dal posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a quattro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.

2. La concessione stagionale di posteggio decade allorché vengano effettuate un terzo di assenze ingiustificate rispetto all'intero periodo consentito. Sono giustificate le assenze se supportate dalle motivazioni indicate all'art. 32 del presente regolamento.
3. Le concessioni possono essere altresì revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; in tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità di fruire di altri posteggi sostitutivi, previo parere della Commissione di Mercato e sentiti i diretti interessati.
4. I concessionari di posteggio che, per i precedenti anni, risultano morosi per debiti contratti nei confronti dell'Amministrazione in riferimento alla propria attività commerciale, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione della stessa per 60 giorni di calendario.
5. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle somme dovute, relative ai precedenti anni, secondo un piano rateale predisposto dalla Società incaricata della riscossione dei tributi comunali e/o dall'Ufficio Tributi del Comune di Ciriè e firmato per accettazione dall'interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro il giorno 15 di ciascun mese. La rateizzazione non è consentita se l'importo complessivo è inferiore ad € 500,00. La durata del piano rateale non può eccedere i due anni e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 200,00. Qualora le somme da rateizzare superino l'importo di € 5.000,00 è necessario presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa per un importo pari al credito complessivo vantato dall'Amministrazione.  
Nel caso in cui il debitore non assolva il pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione della concessione di posteggio per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della stessa e la decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

#### **Art. 34 Scadenza e rinuncia**

1. La concessione di posteggio cessa alla scadenza indicata nell'atto del rilascio.
2. Le concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore del presente articolato, ai sensi di quanto disposto dalla Conferenza Unificata in data 05.07.2012 sui criteri per l'assegnazione dei posteggi, in attuazione dell'art. 70, comma 5 del D.lgs 59/2010, restano efficaci sino alla data del 7 maggio 2017;
3. La concessione scaduta sarà oggetto di riassegnazione nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24.01.2013, fatte salve successive modifiche normative nazionali, regionali o comunali.
4. La rinuncia della concessione di posteggio da parte del titolare o del rappresentante legale nel caso di società, comporta la contestuale decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.

#### **Art. 35 Procedimento per la concessione di miglioria e relativo Registro**

1. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nel medesimo settore merceologico, qualora previsto, sempre che il posteggio richiesto in miglioria abbia caratteristiche compatibili con le dimensioni ed i servizi del posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione dell'istanza; può essere presentata istanza di miglioria anche

per variazioni inerenti le misure delle concessioni (in diminuzione od in aumento) delle quali si detiene la titolarità.

2. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute ed all'effettuazione delle miglorie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di altri oneri e tributi e dell'assenza, in capo allo stesso, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale.
3. Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di migloria o, nel caso, le modifiche inerenti la dimensione del posteggio che si intenderebbe variare.
4. Le domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in migloria e secondo l'ordine dei seguenti criteri:
  - a) Data di presentazione tramite pec (posta elettronica certificata) o di spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R della domanda e relativa iscrizione dell'apposito Registro;
  - b) Maggiore anzianità di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
  - c) Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese (R.E.A.), riferita all'impresa richiedente la migloria;
  - d) A parità di condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), si terrà conto dell'età del titolare dell'autorizzazione se ditta individuale o del rappresentante della società al quale è intestata l'autorizzazione, dando la precedenza al più anziano.
5. La data di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Nel caso di concessione di migloria, la variazione del posteggio è confermata con provvedimento del Responsabile del Servizio che sarà allegato all'atto di concessione quale parte integrante e sostanziale; il medesimo manterrà la scadenza fissata al momento del rilascio della concessione stessa.
7. E' istituito presso l'Ufficio Attività Economiche, per ciascun mercato, il Registro delle Miglorie.
8. I posteggi non accettati in migloria, entro il termine fissato, saranno assegnati a norma dell'art 10 del presente regolamento.

#### **Art. 36 Modalità di riassegnazione dei posteggi in caso di spostamento o riorganizzazione dell'area mercatale**

1. Nell'ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi di mercato, l'organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.
2. Nel caso di spostamento del mercato in altra area ovvero in caso di riorganizzazione, anche parziale, dello stesso, a cura dell'Ufficio Attività Economiche, in collaborazione con il Comando Polizia Municipale, verrà predisposto un apposito elenco degli operatori che saranno chiamati a scegliere tra i nuovi posteggi secondo i criteri stabiliti con provvedimento dirigenziale, sentiti i rappresentanti della Commissione di mercato.
3. In caso di mancato accordo con gli operatori commerciali in merito ai criteri da applicare per la riassegnazione dei posteggi, la stessa avviene sulla base di una graduatoria disposta secondo i seguenti criteri:
  - a) Maggiore anzianità di frequenza nel mercato oggetto di riassegnazione, risultante dalla concessione di posteggio originaria, così come risultante dall'archivio del Comune, salvo presentazione di idonea documentazione attestante un'anzianità anteriore. Non possono essere

accettate autodichiarazioni da parte degli interessati e/o di terzi a sostegno dell'anzianità in oggetto;

b) Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica attestata dal Registro Imprese in caso di medesima anzianità di cui al punto a).

4. Gli operatori commerciali che al momento dell'approvazione della graduatoria risultino essere morosi nei confronti dell'Amministrazione comunale in ordine ai pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico, della tassa raccolta rifiuti, di sanzioni pecuniarie definitive dovute per l'esercizio dell'attività commerciale o comunque di altri oneri e tributi, saranno posizionati in coda alla graduatoria stessa. L'eventuale regolarizzazione effettuata successivamente al provvedimento definitivo del Responsabile di approvazione della graduatoria non potrà comunque essere presa in considerazione per un'eventuale revisione della stessa.
5. L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per rispondere al meglio alle norme igienico sanitarie e di sicurezza.
6. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione della manifestazione, che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dalla stessa.
7. La soppressione di singoli posteggi in concessione per motivi di preminente interesse pubblico non costituisce riorganizzazione del mercato. Tale soppressione non comporta in capo al titolare del posteggio soppresso alcun diritto di natura patrimoniale se non quello di restituzione della tassa/canone di occupazione del suolo pubblico, nonché degli altri oneri e tributi, per i periodi non goduti, qualora già versati.
8. Lo spostamento, la riduzione o l'aumento di superficie di singoli posteggi in concessione per motivi di preminente interesse pubblico, avvenuto col consenso del titolare della concessione, non costituisce spostamento del mercato ovvero riorganizzazione dello stesso.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRODUTTORI AGRICOLI**

#### **Art. 37 Concessione di posteggio**

1. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha di norma validità dodecennale (salvo diverse disposizioni regionali, nazionali o comunali) e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione. La concessione è soggetta alle modalità e le condizioni previste per gli altri operatori di mercato.
2. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni (complementarietà della stagionalità delle produzioni).
3. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservati ai produttori agricoli. I produttori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell'impresa agricola di cui al successivo comma 9, l'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali articolati come previsto dalla vigente normativa. Al produttore assegnatario viene rilasciato l'atto di concessione in bollo con l'indicazione del posteggio e dell'area mercatale cui si riferisce, della durata temporale, i prodotti che porrà in vendita, il periodo di vendita, ed ogni altra notizia utile agli organi di controllo.
5. Gli agricoltori della stessa azienda agricola possono essere titolari e possono utilizzare contemporaneamente, su ogni mercato, sia a titolo di spunta che a titolo di concessione un numero di posteggi non superiore al 20 % dei posti riservati ai produttori agricoli. In ogni caso il numero di posteggi occupati su ogni mercato dai produttori della stessa azienda agricola non può essere superiore a tre.
6. La migioria di posteggio viene concessa, in caso di contemporaneità di presentazione da parte di soggetti diversi, secondo il criterio dell'anzianità di rilascio della concessione.
7. Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad affitto dell'azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale attestati e documentati dai relativi contratti.
8. Le disposizioni relative alla sostituzione del titolare, previste all'art. 18 del presente Regolamento, si applicano anche agli agricoltori, stante il principio per il quale i medesimi sono soggetti alle stesse disposizioni sull'utilizzo dei posteggi previste per i commercianti.
9. Per quanto non specificatamente sopra dettagliato in ordine a disposizioni particolari per i produttori agricoli, trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i commercianti.



#### **Art. 38 Assegnazione dei posteggi vacanti**

1. I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli agricoltori tramite spunta giornaliera su ogni mercato osservando i criteri di priorità individuati nel Titolo III, Capo II, della D.G.R. n. 32-2642/2001 e s.m.i. A parità di tutte le condizioni, prevarrà l'azienda con il maggior numero di presenze sulla manifestazione.
2. Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria a cura del Comando di Polizia Municipale
3. I produttori agricoli devono osservare le norme previste per i commercianti relativamente alle disposizioni che riguardano gli orari, la regolarità dei pagamenti dovuti all'Amministrazione comunale, le assenze, le sostituzioni tramite i coadiutori familiari o dipendenti dell'azienda.

#### **Art. 39 Disciplina dell'attività di vendita**

1. L'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., dalla normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
2. E' consentito al produttore agricolo chiedere la variazione del periodo di vendita soltanto due volte all'anno e precisamente nella stagione invernale e nella stagione estiva.
3. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge n. 580/1993, possono vendere al dettaglio in forma itinerante i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. n. 228/2001, previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodotti. La comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata dal momento in cui è stata presentata la comunicazione agli uffici comunali competenti e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercati riservati ai produttori qualora liberi.

#### **Art. 40 Assenze degli agricoltori**

1. le assenze ai fini della decadenza della concessione vengono computate annualmente in proporzione diretta rispetto all'utilizzo della concessione del posteggio annuale, stagionale o per periodi inferiori. Si applicano i criteri ed i limiti previsti dall'art. 33.
2. Non verranno computate ai fini della revoca della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune entro i 5 giorni lavorativi successivi alla prima assenza registrata per le motivazioni sopra indicate. Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di 3 mesi.
3. Oltre a tali periodi verrà applicato, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 41 Obblighi e divieti

1. Gli operatori economici su aree pubbliche possono occupare esclusivamente il posteggio o l'area loro concessi, compresa la loro proiezione verticale, per l'esercizio della propria attività ed esclusivamente per l'orario e la merceologia stabiliti. E' solo consentito che l'ombrellone o l'anta dell'autobanco a riparo della merce, ma non la merce stessa, sporga frontalmente e lateralmente di un massimo di 70 centimetri, rispetto alla proiezione verticale della misura del posteggio, sempre che ciò non interferisca in nessun modo con la circolazione degli altri mezzi, compresi quelli di emergenza sulla apposita corsia ove individuata, oppure ostacoli o rechi disturbo agli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile. Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,40 dal suolo.
2. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.
3. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione e devono sempre essere rispettate la parti libere e di passaggio, anche se di servizio, anche se i due banchi contigui appartengono alla stessa impresa commerciale.
4. L'installazione di banchi e di automezzi degli operatori sui marciapiedi non è consentita, salvo autorizzazione scritta rilasciata dal Comando Polizia Municipale considerate le caratteristiche del luogo.
5. Tra banco e banco deve essere lasciato un passaggio, di dimensioni adeguate, libero da qualsiasi ingombro.
6. È fatto divieto di appendere tende o altre merci sul fronte e ai lati dei banchi, sotto gli ombrelloni e sotto gli sportelli degli automezzi in modo tale che sporgano oltre il posteggio assegnato.
7. Gli operatori non possono porre in vendita merci non contemplate nell'autorizzazione o non consentite nel settore o nella zona in cui si effettua la vendita stessa.
8. E' vietata su aree pubbliche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. E' inoltre vietata la vendita o esposizione di armi, esplosivi, oggetti preziosi;
9. È consentita la vendita di strumenti da punta e taglio, così come definito dall'art. 37 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), del relativo Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 112/1998 e s.m.i..
10. Gli operatori che utilizzano impianti alimentati a GPL devono attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel documento del Ministero dell'Interno del 12.03.2014 – Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed autonegozi.
11. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
12. Gli operatori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno inoltre l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio ad essi assegnato.

Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti prodotti devono essere raccolti, differenziati a seconda della tipologia (organica, plastica, legno, carta, vetro) e depositati negli appositi contenitori allo scopo predisposti.

13. I soggetti ammessi ad operare sulle aree pubbliche non devono insudiciare, manomettere, deteriorare o danneggiare il suolo pubblico, gli impianti pubblici, la segnaletica, le fontanelle, i servizi igienici, l'arredo urbano. Nel fare uso dei servizi igienici dedicati gli operatori avranno cura di non comprometterne il regolare funzionamento e saranno comunque collettivamente e solidalmente responsabili della manutenzione dei servizi igienici loro consegnati dal Comune.
14. Gli operatori devono esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza l'originale dell'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, la concessione del posteggio, l'eventuale delega alla sostituzione nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza al fine dell'espletamento dei propri compiti di polizia del commercio su aree pubbliche.
15. I venditori devono rispettare le normativa in materia di pubblicità dei prezzi e di tracciabilità delle merci in vendita. I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fare preciso riferimento alla qualità dei prodotti e all'unità di misura del peso in uso per le merci vendute a peso oppure a mazzi nel caso di merci che vengono vendute a mazzi.
16. Gli operatori che intendano usufruire degli impianti di erogazione di energia elettrica o di acqua potabile di proprietà comunale devono inoltrare apposita domanda agli uffici comunali competenti. Nel caso in cui l'operatore non assolva al rimborso di due quote entro la scadenza fissata dall'Amministrazione in ordine ai costi relativi alle utenze, è fatto divieto all'interessato di utilizzo permanente degli impianti e, persistendo la situazione debitoria, è adottato quanto disposto all'art. 33 del presente Regolamento.
17. In caso di utilizzo degli impianti di erogazione di energia elettrica o di acqua potabile di proprietà comunale, gli operatori si assumono l'onere della contribuzione alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
18. In caso di commercio di prodotti usati o igienicamente trattati i venditori hanno l'obbligo di esporre ben visibile al pubblico un cartello dichiarante la particolare natura dei beni posti in vendita. Le ricevute dell'avvenuto trattamento dovranno essere esibite agli agenti di P.M. addetti al controllo.
19. Nelle attività svolte sulle aree pubbliche è vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti o i cittadini con suoni o schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, chiedere soldi, trattenere fisicamente o impedire il passaggio ai frequentatori.
20. I venditori di musicassette, dischi e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso e a condizione che le emissioni acustiche siano di intensità contenuta.
21. E' fatto divieto per gli operatori sulle aree pubbliche di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamma libera o comunque non a norma e anche di utilizzare generatori di corrente che producano inquinamento acustico e/o ambientale.
22. E' fatto divieto di tenere accesi i motori degli autobanchi e in genere dei mezzi di trasporto delle merci oltre il tempo strettamente indispensabile.
23. E' fatto divieto di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica ed acqua senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione ordinaria degli impianti sono a totale carico degli utilizzatori. L'eventuale

manutenzione straordinaria imputabile ad imperizia nell'utilizzo degli impianti da parte degli utenti, è a totale carico degli utilizzatori.

L'impianto mobile che collega il contatore comunale con il punto vendita dovrà essere a norma. La responsabilità per eventuali incidenti causati da tale impianto mobile sarà esclusivamente a carico del titolare del posteggio. È altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita.

24. Gli esercenti devono astenersi, anche durante le operazioni di spunta, da schiamazzi, proteste, insistenze ed altri comportamenti che turbino il regolare svolgimento del procedimento.
25. Gli operatori autorizzati a svolgere le loro attività sulle aree pubbliche hanno l'obbligo di conoscere e di attuare tutte le misure disposte al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, dei cittadini e delle attività economiche di cui si tratta e dovranno curare i medesimi adempimenti da parte dei loro rappresentanti o delegati.
26. Con l'uso del posteggio il concessionario assume verso i terzi e verso il Comune tutte le responsabilità civili e penali derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

#### **Art. 42 Collocamento delle derrate**

1. La vendita e somministrazione di prodotti alimentari è sottoposta al rispetto della normativa sanitaria comunitaria, nazionale e regionale vigente.
2. E' in particolare vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature non conformi a quanto stabilito dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche " e successive integrazioni e modificazioni.
3. Le derrate alimentari poste in vendita devono essere tenute in vista del pubblico in modo che possano essere agevolmente ispezionate dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.
4. Le derrate alimentari costituite da prodotti ortofrutticoli freschi o da prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere collocate su banchi appositamente attrezzati e ad un'altezza da terra non inferiore a m 0,50. Per gli altri alimenti l'altezza da terra del banco non dovrà essere inferiore a 1 metro.
5. Ai fini del presente articolo si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita.

#### **Art. 43 Vendita di animali destinati all'alimentazione**

1. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa soltanto nelle aree o zone appositamente predisposte dal Comune ed esclusivamente da parte degli agricoltori produttori diretti e dei venditori di prodotti ittici.
2. Sulle aree pubbliche è vietato uccidere, spennare ed eviscerare animali, eccettuati i prodotti ittici di ridotte dimensioni.
3. L'uccisione ed eviscerazione dei pesci dovrà avvenire al riparo dalla vista del pubblico.
4. I polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati; i conigli liberati dalle parti distali ed eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
5. E' fatto divieto di indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati.

#### **Art. 44 Furti, danneggiamenti e incendi**

1. L'amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificassero nei mercati, per fatti non imputabili all'Amministrazione stessa.

#### **Art. 45 Orari di vendita**

1. Gli orari di svolgimento delle attività di vendita e connesse sulle aree pubbliche sono riportati nelle schede di dettaglio allegate ai provvedimenti istitutivi o re istitutivi delle manifestazioni.
2. Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce e nel rispetto delle ore di riposo dei residenti nelle residenze attigue alle aree mercatali, l'occupazione del posteggio in concessione è consentita un'ora e mezza prima dell'orario stabilito per l'inizio delle vendite. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.
3. Per gravi motivi di pubblico interesse gli orari indicati potranno essere modificati con provvedimento del Sindaco.

#### **Art. 46 Tasse di posteggio, quote di partecipazione, rimborsi**

1. Le concessioni annuali aventi validità dodecennale, od altra validità stabilita da norme regionali, nazionali o comunali, sono assoggettate al pagamento della tassa o canone occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP) e della tassa smaltimento rifiuti solidi) secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica possono essere stabiliti, in aggiunta ai tributi e tariffe di cui al comma precedente, quote di partecipazione e/o rimborsi, che tengano conto:
  - a) del costo dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) del costo della manutenzione degli impianti;
  - c) del costo di eventuali ulteriori servizi aggiuntivi;
  - d) delle utilità offerte dal Comune agli esercenti;
  - e) dei costi istruttori.
3. L'attività di vendita sull'area mercatale è sospesa, previo avvio procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni ed esclusivamente per i debiti contratti nell'anno in corso, per un massimo di venti giorni in caso di mancato pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2. Nel caso di mercati con cadenza settimanale, i venti giorni sono da intendere come tre giornate di mercato. Nel caso in cui le morosità registrate a carico degli operatori siano riferite ad anni pregressi, trova applicazione quanto disposto all'art. 33 del presente Regolamento.
4. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione TOSAP/COSAP, TIA, delle quote di partecipazione e/o rimborsi di cui al comma 2, avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario, oppure secondo altre modalità stabilite dal Comune.

## **TITOLO VII**

# **ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO**

### **Art. 47 Vigilanza**

1. Preposto alla vigilanza sui mercati è il Comando di Polizia Municipale, ovvero il personale appositamente incaricato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale di Polizia Municipale:
  - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento qualora esigenze di tutela della viabilità o di ordine pubblico lo richiedano;
  - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
  - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
  - controllare l'esatta corrispondenza tra titolari di posteggio ed effettivi occupanti;
  - fare osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale compreso il presente regolamento (pubblicità dei prezzi, uso e/o metratura pulizia dei posteggi, norme sanitarie, orari ecc...).

### **Art. 48 Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 114/98 e s.m.i., le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 90,00 ad € 500,00.
2. In caso di recidiva, l'organo comunale competente dispone la sospensione dell'attività di vendita nel territorio comunale per un periodo di venti giorni (tre giornate di mercato per i titolari di concessione nei mercati a cadenza settimanale). La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'articolo 29 comma 3 D.Lgs. 114/1998, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

## **TITOLO VIII**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 49 Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme regionali e statali, contenute in atti aventi forza di legge o in regolamenti, o anche in atti con forza sub-regolamentare per le parti potenzialmente precettive in essi contenute.

#### **Art. 50 Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i precedenti regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche, nel dettaglio:
  - Il regolamento comunale per l'esercizio dei mercati ambulanti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19 marzo 1980;
  - Il documento di riordino del settore commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 26 maggio 2003 e s.m.i., con i seguenti limiti e condizioni:
    - Allegato "A": è abrogato, salvo le parti non in contrasto con il presente regolamento;
    - Allegato "B": abrogato;
    - Allegato "C": abrogato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento.

#### **Art. 51 Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 92 dello Statuto, il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e la ripubblicazione, all'Albo Pretorio, per 15 giorni.

\*\*\*\*\*